

PROC. UNIT. 39-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 aprile 2024, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA DI OMOLOGA *ex art. 70 C.C.I.I.***

Il Sig. Vincenzo Di Giorgio, nato a Napoli il 30.11.1988 (C.F. DGRVCN88S30F839V), residente in Marigliano (NA), alla Via San Francesco n. 72, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Francesco Mennillo del Foro di Nola, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I. per l'accesso al procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con decreto del 1 marzo 2024, il Giudice, rilevata l'ammissibilità della proposta del piano presentato, dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti e disponeva contestualmente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento.

Con relazione del 02.04.2024, l'O.C.C. relazionava al Giudice, dando atto della mancanza di contestazioni sull'assenza di colpevolezza della debitrice nonché sulle cause di sovraindebitamento, evidenziando che solo un creditore (il Comune di Napoli) aveva avanzato richiesta di pagamento pari ad € 181,15.



A seguito di tale richiesta, il gestore aveva provveduto a rimodulare il piano inserendo il suddetto importo, prevedendo per lo stesso il medesimo trattamento contemplato per gli altri creditori chirografari. Concludeva, pertanto, chiedendo l'omologa del piano, previa verifica della relativa ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano presentato.

All'udienza del 18 aprile 2024 il Giudice riservava la decisione sull'omologa.

Rilevato il mancato deposito in atti delle comunicazioni effettuate ai creditori, il Giudice disponeva la rimessione sul ruolo del procedimento assegnando alla parte ricorrente giorni 7 per il deposito delle comunicazioni e riservando all'esito del suddetto deposito ogni ulteriore provvedimento.

In data 2 maggio 2024, parte ricorrente depositava in atti le comunicazioni tempestivamente effettuate ai creditori dall'O.C.C. in data 1 marzo 2024.

Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.

## **1. QUALITÀ DI CONSUMATORE**

Il ricorrente è pacificamente qualificabile come "consumatore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato "consumatore" il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Nel caso di specie il sovraindebitamento del ricorrente è stato determinato dall'assunzione di obbligazioni assunte per fronteggiare esigenze di carattere familiare e, quindi, estranee ad attività a carattere imprenditoriale.

## **2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO**

Del pari, ricorre il requisito del sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore.



Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.

Nel caso del ricorrente, la condizione di sovraindebitamento emerge dall'incapacità del Di Giorgio di far fronte alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio prontamente liquidabile, dall'esiguo valore economico, e dalle entrate correnti, rappresentate dalla sola retribuzione quale [REDACTED] netti al mese.

Peraltro, lo stipendio del ricorrente è l'unica entrata del nucleo familiare, composto dal Di Giorgio, dalla [REDACTED], essendo affetta da endometriosi di grado severo, e della [REDACTED].

### 3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 C.C.I.I.

Le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare bisogni di carattere familiare del ricorrente (in particolare, gli aiuti alla famiglia d'origine in difficoltà economica, le cure relative alla patologia [REDACTED], le sopravvenute spese a seguito della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) vanno ad escludere che lo stato di sovraindebitamento del Di Giorgio sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.

Giova, infatti, precisare che il successivo ricorso al credito non possa essere considerato *ex se* un'ipotesi colpa grave di cui all'art. 69 C.C.I.I., essendo stato determinato dall'esigenza di provvedere al fabbisogno familiare e, successivamente, di estinguere finanziamenti precedenti.

Più specificamente, occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma I, C.C.I.I. esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, superandosi in questo senso il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12bis l. 3/2012.



Valorizzando la *ratio legis* dell'intervento normativo volto a garantire la cd. *second chance*, nell'escludere l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore al debitore che abbia determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, il legislatore ha previsto requisiti meno stringenti.

Appare, infatti, opportuno richiamare il formante interpretativo della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire, in base al quale "*ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento*" (Corte d'Appello di Bologna, decreto del 9 febbraio 2024; nello stesso senso anche Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 25 gennaio 2024).

In base alla documentazione in atti, emerge come il Di Giorgio abbia originariamente assunto le obbligazioni in un momento in cui riteneva di poterle regolarmente adempiere, in quanto i primi finanziamenti sono stati contratti in epoca antecedente al matrimonio e all'ampliamento del proprio nucleo familiare. Inoltre, la rinegoziazione dei finanziamenti già stipulati è stata effettuata nell'ottica di ripianare l'esposizione debitoria precedente, come accaduto sia per la cessione del quinto del 2022 che per il prestito delega del 2021, entrambi concessi da Banca Popolare Pugliese ad estinzione anticipata della cessione del quinto ed il prestito delega attivati con la Italcredit S.p.A.

Peraltro, l'art. 69, comma 1, C.C.I.I. non può essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 *bis* co. 1 T.U.B., benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II della citata norma nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento.

In particolare, l'art. 124 *bis* co. 1 T.U.B. prevede, in materia di credito al consumo, che "*prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".



Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore, evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa, spettando unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito.

In tal senso, si è espressa parte della giurisprudenza di merito, in base alla quale *“per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell’ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell’ipotesi in cui l’istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall’art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest’ultimo”* (ex multis, Tribunale di Torino, 31.05.2023; nello stesso senso anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2023).

Nel caso di specie, con riferimento ai finanziamenti contratti dal Di Giorgio, risulta opportuno osservare che la Banca Popolare Pugliese nel 2022 ha accordato *“la cessione del quinto dello stipendio finalizzata alla estinzione anticipata di cessione del quinto attivata, anzitempo, con la Italcredit S.p.A., il tutto in pendenza di un prestito Findomestic accesso a fine 2021, nonché del prestito delega con Banca Popolare Pugliese concesso nel 2021 per estinzione di altro prestito delega con la Italcredit S.p.A.”*.

Ebbene, occorre valorizzare, in primo luogo, che Banca Popolare Pugliese è lo stesso istituto di credito che, pur avendo già concesso un previo finanziamento al Di Giorgio nel 2021, ha accordato nel 2022 la cessione del quinto ad estinzione di una precedente cessione del quinto intervenuta con Italcredit S.p.A., prevedendo un aumento della rata ceduta, in pendenza di un prestito Findomestic ottenuto nel 2021. Banca Popolare Pugliese, infatti, già nel 2021 aveva effettuato un’operazione finanziaria analoga, concedendo un prestito delega al Di Giorgio ad estinzione di un precedente prestito delega con Italcredit S.p.A.



In tal senso, non può non evidenziarsi il comportamento negligente dell'istituto di credito che era sicuramente a conoscenza di almeno un finanziamento in capo al consumatore e che, ciononostante, ha concesso nuovamente l'accesso al credito con un aggravio della posizione debitoria nella parte in cui ha determinato un aumento delle rate dovute, non applicando adeguatamente le regole relative alla valutazione del merito creditizio.

Ed infatti, sul punto appare opportuno richiamare la relazione particolareggiata dell'O.C.C. nella parte in cui rileva che le operazioni di Banca Popolare Pugliese *"hanno avuto come diretta conseguenza l'aumento degli importi delle relative rate (le rate di cessione e delega con Italcredit S.p.A. ammontavano, rispettivamente, ad € 290,00 ed € 291,00. Le rate di cessione e delega con Banca Popolare Pugliese, invece, ammontano, rispettivamente, ad € 337,96 e ad € 335,07"*.

Del pari, la violazione delle regole del merito creditizio è ravvisabile in capo al creditore Findomestic S.p.A. il quale, pur in presenza di una situazione già compromessa, ha accordato a più riprese l'accesso al credito al Di Giorgio.

Come rilevato dal gestore, sulla base dei parametri relativi ai redditi percepiti dal debitore nel 2022, ove il merito creditizio fosse stato correttamente valutato, sarebbe emerso un reddito disponibile negativo.

Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I., non essendo il ricorrente stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

#### **4. PIANO PROPOSTO DAL RICORRENTE**

Il ricorrente, con l'assistenza dell'Avv.to Francesco Mennillo e dell'O.C.C., Avv. Immacolata Di Cicco, ha proposto un piano di ristrutturazione dalla durata di cinque anni, con corresponsione di una rata mensile pari a € 461,40, con soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati (Regione Piemonte) e stralcio della posizione debitoria al 70% in relazione ai creditori chirografari.



La debitoria del ricorrente, infatti, è risultata complessivamente pari ad € 88.589,83 ed è così composta:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CREDITO RESIDUO
BANCA POPOLARE PUGLIESE	NO	Cessione del quinto n.128536 residuo al 01.02.2024 € 30.265,65 (precisazione del credito da parte del creditore)
BANCA POPOLARE PUGLIESE	NO	Prestito delega del 01.06.2021 residuo al 01.02.2024 € 25.973,05 (precisazione del credito da parte del creditore)
FINDOMESTIC BANCA SPA	NO	- Euro 1.045,24, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 10041492948032; - Euro 24.341,97, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 20220761183563; - Euro 3.164,00 a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 20220522000906. (precisazione del credito da parte del creditore)
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	No	Cartella di pagamento n. 07120220176809217 di euro 77.08 (Comune di Napoli) Cartella di pagamento n. 07120220099701705 di euro 242.91 Precisazione del credito da parte del creditore
SORIS	No	€ 333,79 ingiunzione n. S122070135342 (precisazione del credito da parte del creditore)
REGIONE PIEMONTE	Si – speciale di grado VII	€ 1581,72 (2015-2017-2018-2019 bolli auto) – precisazione del credito da parte del creditore
REGIONE PIEMONTE	No	€ 433,68 (bolli auto 2016, importo non iscritto a ruolo) – precisazione del credito da parte del creditore
REGIONE CAMPANIA	No	€ 431,49 per pignoramento presso terzi n. 20220002076370754472767. € 154.94 compenso per istanza insinuazione procedure concorsuali Precisazione del credito da parte del creditore
SOGERT COMUNE DI MINTURNO		€ 363,16 (precisazione del credito da parte del creditore)
COMUNE DI NAPOLI	No	€ 181.15



Viceversa, con riferimento alla composizione del patrimonio del Di Giorgio, questa è stata in questo modo ricostruita:

- 1) vettura tipo [REDACTED] immatricolata in data 06.06.2017, esclusa dalla liquidazione per lo scarso valore commerciale della stessa ed in quanto necessaria per gli spostamenti di lavoro;
- 2) Conto corrente bancario Intesa San Paolo Spa [REDACTED];
- 3) Poste Italiane Spa Postepay [REDACTED];
- 4) Conto corrente Findomestic [REDACTED];

Il Di Giorgio non è titolare di alcun immobile, risiedendo nell'immobile di proprietà della [REDACTED] [REDACTED] antecedente al matrimonio.

In mancanza di patrimonio immobiliare prontamente liquidabile, come attestato dall'O.C.C., appare evidente la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le spese occorrenti al fabbisogno del nucleo familiare del Di Giorgio sono state quantificate su base annuale per un ammontare pari ad € 16.703,53 (e su base mensile per una cifra di € 1.391,96):

- **SPESE FAMIGLIA DI GIORGIO PARISI ANNO 2022 – COSTI ANNUALI**
- Spese alimentari, vestiario , sanitarie, gestione auto, utenze cellulari (padre, madre, figlia) = 10.800,00 €
- Spese acqua , condominio, spese varie condominio = 756,10 €
- Spese energia elettrica = 1.545,67 €
- Spese fornitura gas = 1.239,37 €
- Spese TARI = 433,00 €
- Spese tassa auto Di Giorgio Vincenzo = 214,39 €
- Spese tassa auto Parisi Nicolina = 223,00 €
- Spese assicurazione auto Di Giorgio Vincenzo = 770,00 €
- Spese assicurazione auto Parisi Nicolina = 722,00 €





Pertanto, la somma mensile messa a disposizione dal debitore ai fini dell'adempimento del piano è pari ad € 461,40, "rata che il gestore ritiene sostenibile poiché incide per meno del 50% sullo stipendio medio calcolato, residuando al nucleo familiare un discreto margine economico per eventuali imprevisti".

L'importo complessivo da corrispondere a soddisfazione dei creditori risulta pari ad € 27.684,16, di cui € 26.102,44 in chirografo ed € 1.581,72 in privilegio.

Il piano proposto è stato elaborato nel rispetto delle cause legittime di prelazione contemplando il pagamento dalla rata 1 a 14 dei creditori prededucibili (O.C.C. e Avv. Mennillo), dalla rata 15 alla rata 18 del creditore privilegiato (Regione Piemonte), soddisfatto al 100%, delle restanti rate dei creditori chirografari soddisfatti al 30% (Banca Popolare Pugliese, Findomestic Banca S.p.A., Agenzia delle Entrate Riscossione, Soris, Regione Piemonte, Regione Campania, Sogert Comune di Minturno, Comune di Napoli).

Giova specificare che, con riferimento alla soddisfazione dei creditori prededucibili, l'Avv.to Mennillo risulterà soddisfatto integralmente entro le prime quattordici rate. Diversamente, in relazione al pagamento dell'O.C.C., il Di Giorgio ha provveduto al versamento del 5% quale primo acconto stabilito nel contratto sottoscritto dalle parti (per l'ammontare di € 175,30); le prime quattro rate saranno destinate al pagamento dell'ulteriore 50% del compenso per un importo pari ad € 1.665,33, rimettendosi la liquidazione del compenso finale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 71, comma 4, C.C.I.I., al Giudice Delegato.

In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso, rispetto a cui il Tribunale nulla ha da osservare.

In mancanza di opposizione da parte dei creditori non risulta necessario esaminare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene chiaramente rappresentata dall'O.C.C. ed evidente alla luce della composizione del patrimonio del Di Giorgio.



Con riferimento al compenso dell'O.C.C., il Giudice osserva che la previsione dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I. non risulta ostativa al riconoscimento di acconti, come nel caso di specie.

Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato da Di Giorgio Vincenzo.

### **P.Q.M**

**OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **DI GIORGIO VINCENZO**.

**DISPONE** che l'O.C.C. - Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.

**DISPONE** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

**DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.



Nulla sulle spese.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

**MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

*Così deciso in Nola, l'8 maggio 2024*

Il Giudice

Dott.ssa Federica Peluso

